



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

NORME DEONTOLOGICHE

Rapporti con l'Associazione

Art. 1

Nell'esercizio della professione il Socio si deve uniformare a principi di correttezza professionale e deve osservare una chiara condotta morale, per il decoro proprio e della Associazione alla quale appartiene.

Art. 2

Oltre che sull'osservanza delle presenti norme, il buon esercizio professionale è basato anche sulla idonea preparazione professionale e sull'esatto adempimento degli impegni assunti.

Art. 3

Ogni Socio ha l'obbligo di rispettare i provvedimenti generali e particolari approvati dall'Assemblea, dalla Direzione Nazionale e dal Consiglio di Presidenza.

Art. 4

Ogni Socio ha l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti, nonché di segnalare – con la necessaria riservatezza – i colleghi che si rendessero trasgressori delle presenti norme.

Art. 5

Nell'espletamento dell'incarico, il Socio nominato a far parte di Commissioni di qualsiasi natura deve attenersi al pieno rispetto delle presenti norme nonché di quelle particolari eventualmente emanate in proposito dalla Direzione Nazionale e dal Consiglio di Presidenza.

Rapporti con i Soci

Art. 6

Ogni Socio ha il dovere di improntare i suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà e correttezza, allo scopo di concorrere alla formazione di una comune coscienza professionale diretta a difendere il prestigio dell'Associazione.

Art. 7

Il Socio non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di Soci che stiano per avere o abbiano ricevuto incarichi professionali.

Qualora il Socio sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro Socio, deve preventivamente informarne il Socio stesso ed accertarsi che il precedente incarico sia stato regolarmente revocato, per mezzo di attestazione scritta da parte del Socio.

Art. 8

Il Socio deve astenersi, in ogni circostanza, da apprezzamenti denigratori nei confronti di un Socio, in particolare quando ne prosegue l'opera iniziata ed interrotta.

Art. 9

Il Socio che ritenga di promuovere causa per motivi professionali contro un altro Socio deve informarne preventivamente il Consiglio di Presidenza.

Art. 10

I rapporti di collaborazione professionale tra Soci dovranno essere preventivamente concordati.

Il Socio non deve, in nessun caso attribuirsi la paternità del lavoro svolto da altri, né fornire documentazione atta a far apparire, come esclusivamente propria, un'opera progettata in collaborazione con altri.

L'inosservanza di questa norma costituisce grave mancanza professionale.

Art. 11

Il Socio può avvalersi di forme di pubblicità che ritiene più idonee alla pubblicizzazione della propria attività professionale a condizione che i mezzi attraverso i quali viene effettuata la pubblicità salvaguardino il decoro e il prestigio della Associazione.

La pubblicità è svolta secondo correttezza e verità.

Rapporti con i Committenti

Art. 12

Il rapporto con il Committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza.

Il Socio deve meritare la fiducia del Committente eseguendo esattamente e diligentemente l'incarico conferitogli nonché tutelandone nel miglior modo gli interessi, purché questi non contrastino con quelli della comunità, dello stesso oggetto dell'intervento o con il prestigio del professionista o dell'Associazione.

Art. 13

Il Socio deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante pressioni di qualsiasi tipo.

Il Socio non deve accettare o sollecitare compensi da terzi interessati qualunque ne sia la causa.

L'iscritto non può, senza l'esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell'opera progettata o diretta per conto del committente.

Art. 14

L'incarico deve essere espletato secondo scienza, coscienza e diligenza. Esso deve essere rifiutato quando il Socio riconosca di non poterlo svolgere con sufficiente cura e con specifica competenza. Di norma, il Socio svolge personalmente l'incarico conferitogli, nell'ambito della propria organizzazione interna o dell'associazione con altri professionisti. Nei casi in cui ciò sia consentito dalla natura dell'incarico, può farsi sostituire da persona competente e gradita al Committente e comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione.

Art. 15

La collaborazione con un altro professionista – indicato dal Committente durante lo svolgimento dell'incarico – può essere accettata solo con reciproco gradimento dei professionisti interessati. Essa può comunque essere rifiutata.

Art. 16

Il Socio è tenuto, nel modo più rigoroso, al segreto professionale.

Art. 17

Qualora il Socio intenda recedere dall'incarico a prestazione non ultimata, salvo giusta causa, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il Committente, né i colleghi in caso di incarico collegiale.

Art. 18

Poiché l'incarico professionale si configura in un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale, il Socio non deve assumere l'incarico senza aver stabilito con il Committente i termini precisi delle prestazioni che andrà a svolgere nonché le modalità, tanto nella forma quanto nella misura, degli onorari a lui spettanti.

Art. 19

Nel redigere la notula professionale, il Socio deve indicare con precisione, chiarezza e dettaglio tutte le prestazioni eseguite, i compensi relativi e le conseguenti spese.

Art. 20

Il Socio, nell'espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell'opera nei limiti di quanto stabilito dall'incarico.

Art. 21

Il Socio non deve procurarsi incarichi professionali millantando influenze presso terzi.

Uso dei titoli professionali e sociali

Art. 22

I Soci dovranno presentarsi ciascuno con il proprio titolo professionale seguito dalla dizione "Socio Aiapp".

L'uso improprio di titoli costituisce infrazione grave alle presenti norme.

Art. 23

L'uso dei titoli derivanti dalle cariche sociali (*Presidente, Vicepresidente, Segretario*, ecc.) è ammesso all'interno dell'Associazione, nei comunicati ufficiali dell'Associazione, quando si è presenti in veste ufficiale in manifestazioni esterne e nel proprio curriculum vitae.

Rapporti con soggetti pubblici e privati

Art. 24

Il Socio designato a far parte di Commissioni di qualsiasi tipo deve comportarsi nella maniera corretta secondo quanto prescritto dalle presenti norme. Nel caso rappresenti l'Associazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio dovesse impartire nell'interesse o in difesa degli obiettivi dell'Associazione stessa.

Art. 25

Il Socio nominato membro di commissioni giudicatrici, consultive o di studio, il Socio osserva e fa osservare il rispetto delle presenti norme impegnandosi a segnalare tempestivamente al Consiglio le azioni lesive per l'Associazione, o contrarie ai suoi obiettivi, compiute da iscritti ed anche da professionisti appartenenti ad Ordini o a categorie che operano nello stesso campo.

Art. 26

Se il Socio rappresenta l'Associazione deve impegnarsi a prestare la sua opera in forma continuativa per l'intero periodo della durata dell'incarico, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori della commissione.

Art. 27

L'iscritto che svolge l'incarico di consulenza per un'Amministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativa, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei Soci che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.

Sanzioni

Art. 28

La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio di Presidenza e dei Consigli Direttivi delle Sezioni.

Art. 29

Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione.

Disposizioni finali

Art. 30

Le presenti norme devono essere osservate da tutti i Soci. Per ogni infrazione, abuso, mancanza ed atto comunque lesivo all'etica professionale verranno presi adeguati provvedimenti disciplinari.

Agli Affiliati all'Associazione, a qualunque categoria appartengano, si richiede il rispetto delle finalità dell'Associazione.

Art. 31

Le presenti norme non liberano i Soci dal rispetto delle norme stabilite dai rispettivi Ordini professionali di appartenenza.

Approvato dall'Assemblea Generale di Genova del 13-03-2010 e modificato a Milano il 22 Maggio 2010